

BStGer BB.2010.49 vom 5. November 2010

Bundesstrafgericht, 2010-11-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2010.49

FR: TPF BB.2010.49 du 5 novembre 2010

IT: TPF BB.2010.49 del 5 novembre 2010

Regeste

Sequestro (art. 65 PP).

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto- posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

- 4 -

E. 1.2

Il ricorso dev'essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP). Nella fattispecie, non è contestato che la decisione impugnata datata 1° giugno 2010 ed indirizzata alla banca I. SA di Y., sia stata comunicata alla ricorrente dall'istituto banca- rio "nel mese di giugno 2010" (v. act. 1). Ne deriva che, sebbene non sia possibile verificare la tempestività del ricorso introdotto in data 10 giugno 2010, questa deve essere presunta.

E. 1.3

Il diritto di ricorso spetta alle parti ed a qualunque persona cui l'operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP ap- plicabile giusta il rinvio dell'art. 30 della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 [LTPF, RS 173.71]). La legittimazione per interporre ricor- so presuppone un pregiudizio personale e diretto (sentenza del Tribunale penale federale BB.2007.11 del 12 marzo 2007, consid. 1.2).

Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.69 del 1. febbraio 2006; BB.2005.25 del 12 agosto 2005, con- sid. 1.2 e rinvii; BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 1.2 e rinvii; cfr. an- che sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell'8 febbraio 2006, con- sid. 4.2.1); la legittimazione ricorsuale della ricorrente è pertanto data.

E. 1.4

Il potere d'apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le sono sottoposti. Nell'ambito delle misure coercitive, quali il sequestro, il Tribunale penale federale dispone di un libero potere d'apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005, consid. 4; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.48 del 12 gennaio 2006, consid. 2).

E. 2

Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisorie volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (art. 65 PP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi degli artt. 69 segg. CP (v. art. 59 vCP: sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del

E. 6

Visto quanto precede, di nessun rilievo è il fatto che la ricorrente non abbia evidenziato la necessità di disporre degli averi bloccati, né abbia indicato un eventuale pregiudizio che la misura del sequestro potrebbe portarle.

- 8 -

E. 7.1

Il ricorso deve pertanto essere accolto e la relazione oggetto di sequestro dissequestrata. Conformemente all'art. 66 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), applicabile per il rinvio di cui all'art. 245 cpv. 1 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; in concreto, in virtù dell'art. 66 cpv. 4 LTF, il MPC è esonerato dal pagamento delle spese processuali. Alla ricorrente andrà invece restituito l'anticipo spese di fr. 1'500.--.

E. 7.2

Giusta l'art. 68 cpv. 1 LTF, il tribunale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. Il ricorrente ha diritto a un'indennità per i costi indispensabili che la causa gli ha provocato. L'art. 3 del regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31; in seguito: regolamento) prevede che gli onorari degli avvocati vengano fissati secondo il tempo impiegato per la causa e necessario alla difesa della parte patrocinata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.-- (art. 3 cpv. 1 del regolamento); la tariffa generalmente applicata dalla Corte è di fr. 220.-- all'ora (sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.17 del 18 agosto 2009, consid. 6.2.). In assenza di una nota delle spese, la Corte dei reclami penali fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (art. 3 cpv. 2 del regolamento). Nel caso concreto, il ricorso è stato accolto integralmente: tenuto conto della natura della causa e dell'attività del difensore nell'ambito della presente procedura, pare giustificata un'indennità di fr. 1'500.--, IVA inclusa, ritenuto che non può essere versato nessun indennizzo per il ricorso del 10 giugno 2010, presentato direttamente dalla ricorrente senza l'ausilio di difensori e per il quale ella non fa valere di aver dovuto far fronte a spese rilevanti o di adempiere i requisiti posti dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento di un'indennità per ripetibili (v. DTF 113 Ib 357; art. 1 cpv. 2 del regolamento; DTF 110 V 134; sentenza del Tribunale penale federale BE.2007.14 del 3 marzo 2008, consid. 6.2.). L'indennizzo di fr. 1'500.-- viene posto a carico del MPC.

- 9 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.